

Sent. n. 305/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80117 del registro di Segreteria,

proposto da XX, nata a omissis il omissis

(omissis), e ivi residente in Via omissis,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Alcide de

Gasperi n.35, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Maffey

(MFFLSN71R70H501W), che la rappresenta e difende giusta

procura in atti, la quale dichiara di voler ricevere le

comunicazioni di rito all'indirizzo P.e.c.:

alessandramaffey@ordineavvocatiroma.org

contro

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del

Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

in atti, dall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R) ed

elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale

Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 che dichiara per

le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, e l'utenza telefax

0694527716;

nonché contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore per

la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma –

Piazza del Viminale 1, costituito per il tramite del Dipartimento

per l'Amministrazione Generale per le Politiche del Personale

dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali, nella

persona del Dirigente Francesco Puglisi il quale indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c.

risorsefinanziare.prot@pec.interno.it

per l'ottemperanza

della sentenza emessa dalla Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per il Lazio n. 477/2019 pubblicata il

12.09.2019.

Visto il decreto presidenziale del 16 febbraio 2024, n. 218 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 25 giugno 2024 l'Avv. Alessandra Maffey

per la parte ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps.

Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig.ra XX ha agito

per l'ottemperanza della Sentenza n. 477/2019 con la quale la Corte riconosceva il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità ex art 2 comma 12 della legge n° 335/1995, a decorrere dal 21 maggio 2013 e, per l'effetto, condannava l'INPS al pagamento dei ratei pensionistici via via spettanti alla XX in conseguenza del diritto riconosciuto, con l'aggiunta degli interessi legali o (se eccedente rispetto a questi ultimi) della rivalutazione monetaria su ciascuno dei ratei maturati.

In particolare, la ricorrente rappresenta di avere provveduto alla notifica della richiamata pronuncia all'INPS in data 30.11.2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC [ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it) estratto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA ([indicepa.gov.it/](http://indicepa.gov.it/)) e, successivamente, di avere inoltrato rituale diffida con p.e.c. del 24.05.2023, sollecitando l'esecuzione del provvedimento. Ha quindi rappresentato che ad oggi l'istituto non ha eseguito le statuizioni della pronuncia oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

2. Con nota prot. 54083, del 24.10.2023 il Ministero dell'Interno, per il tramite del Dipartimento per l'amministrazione Generale per le Politiche del personale – Ufficio Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali ha comunicato di avere provveduto ad inviare all'Istituto previdenziale nuovo modello PA04 apportando le

modifiche resesi necessarie ai fini dell'esecuzione della pronuncia di questa Corte (aggiornamento delle modalità di cessazione).

3. Con comunicazione di Segreteria del 4.12.2023 l'udienza di trattazione fissata con provvedimento del 18.09.2023 veniva rinviata a nuovo ruolo atteso il trasferimento ad altro incarico del Consigliere originariamente assegnatario del giudizio.

4. Con memoria del 9.01.2024 si costituiva in giudizio l'Inps rappresentando di avere dato esecuzione alla pronuncia oggetto del presente giudizio nei termini e nei modi indicati e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. Con successiva nota del 11.06.2024 l'Istituto ha prodotto il cedolino di pensione del marzo 2024 asseverando l'effettiva liquidazione delle somme dovute, degli arretrati e degli accessori di legge.

6. All'odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'effettivo adempimento e conseguente liquidazione delle somme dovute, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di giudizio. L'Istituto resistente, attesa l'avvenuta esecuzione della pronuncia oggetto di ottemperanza, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rammentato che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Oggetto del presente giudizio è l'adempimento della pronuncia emessa da questa Sezione giurisdizionale, in funzione di Giudice unico delle pensioni n. 477/2019 che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità ex art 2 comma 12 della legge n° 335/1995, a decorrere dal 21 maggio 2013 con conseguente liquidazione delle somme maturate oltre accessori sino al soddisfo. La ricorrente ha, altresì, proceduto alla rituale notificazione di una diffida ad adempiere, presupposto processuale dell'azione di ottemperanza.

Ritiene questo Giudice unico che, nel caso di specie, sussistano i presupposti processuali per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere che, secondo l'insegnamento della

Corte di cassazione (Sez. II, ord. n. 19845 del 23.7.2019; Sez. 6, ord. n. 5188 del 16.3.2015), presuppone che l'interesse a ricorrere sia venuto meno nel corso del processo per eventi sopravvenuti che ne abbiano determinato l'integrale soddisfacimento (risultante dalle dichiarazioni delle parti e/o dalla documentazione versata in atti). Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'INPS è dato rilevare che la sentenza è stata eseguita mediante l'adozione del provvedimento di liquidazione della pensione e la corresponsione, con il rateo di pensione del marzo 2024, degli arretrati maturati, oltre che degli accessori di legge. Al contempo, i procuratori delle parti, dando atto dell'avvenuto adempimento, hanno concluso invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. In relazione alla regolazione delle spese di lite, va precisato che l'avvenuta liquidazione delle somme avvenuta in data successiva al deposito del ricorso per l'ottemperanza impone l'applicazione del principio della soccombenza virtuale con condanna dell'Inps alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi in complessivi € 2.500,00 (cfr. Cass. Sez. VI Civile - Ord. 14939/2020).

3.1. Va, di contro, disposta la compensazione delle spese nei confronti del Ministero dell'Interno, il quale ha provveduto tempestivamente a quanto di propria competenza per consentire l'adempimento delle statuizioni emesse dal Giudice.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara  
la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla  
rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500,00 e  
compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Interno.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto  
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della  
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3  
dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi  
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso  
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi  
del ricorrente.